



Deliberazione n. 7 del 20 febbraio 2024

Oggetto: Proposta di archiviazione per la violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 - Segnalazione del sig. *** concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000**

Il giorno 20 febbraio 2024, alle ore 9.30, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
SERGIO NUVOLI	Presidente	X		
GRAZIANO CESARACCIO	Componente	X		
ALESSANDRO BALZANI	Componente	X		
MARIA STELLA LOCCI	Componente		X	

Presiede la seduta, il Presidente Sergio Nuvoli ed assiste, con funzioni di segretario, la dott.ssa Noemi Atzei.

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante *“Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”*;

VISTA la legge n. 28/2000 recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;

VISTA la delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”*,

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell'11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 25 febbraio 2024;

VISTA la nota pervenuta al Corecom Sardegna in data 5 febbraio 2024 alle ore 16:17 (prot. n. 833/2024), con la quale il sig. ***** ha segnalato *“molteplici irregolarità nella campagna elettorale del ***** alla presidenza della Regione Sardegna nonché *****”,* affermando che *“Nella sua pagina istituzionale Facebook denominata “*****” ...a partire dalla data del ** gennaio 2024 ad oggi, ***** ha pubblicato ripetutamente e quotidianamente notizie relative alla sua candidatura alla presidenza regionale sfruttando la propria posizione istituzionale di “*****” per ottenere più consensi.”*

VISTA la nota prot. n. 899 del 05 febbraio 2024 con la quale il Corecom ha provveduto a chiedere al ***** di trasmettere nel minor tempo possibile dal ricevimento della richiesta, informazioni e chiarimenti utili a spiegare la vicenda, precisando nel contempo che lo spontaneo adeguamento e il ripristino delle condizioni di rispetto della normativa in materia di comunicazione politica avrebbero comportato l'archiviazione degli atti

VISTA la nota prot. n. 1057 del 9 febbraio 2024 con la quale ***** ha comunicato di aver provveduto a far *“rimuovere il termine “*****” dal proprio profilo Facebook personale ed ha precisato che “non vi è mai stata alcuna correlazione tra la pagina Facebook ***** e la pagina Facebook ***** né alcuna possibilità di collegamento tra le stesse e che la pagina in oggetto è stata utilizzata esclusivamente quale profilo personale ... per una comunicazione di carattere strettamente politico.”*

CONSIDERATO che con nota prot n. 1106 del 12 febbraio 2024, il Corecom – pur preso atto della rimozione del termine *“*****”* dal profilo oggetto di segnalazione - ha instaurato il contraddittorio con il ***** , assegnando un termine di 24 ore dalla ricezione della contestazione medesima per la presentazione delle relative controdeduzioni e contestando la presenza nel profilo Facebook denominato *“*****”* (e precisamente nella pagina https://www.facebook.com/*****) di

- *un post pubblicato in data ** febbraio 2024 – e dunque dopo l'avvenuta comunicazione da parte del ***** della rimozione del termine ***** dal profilo segnalato - concernente “***** con foto che ritraggono ***** che ***** , distintiva della *****”;*
- *altre foto - invero non postate ***** del profilo ma taggate da altri soggetti in data ** gennaio (e dunque dopo l'inizio della campagna elettorale), che ritraggono ***** mentre indossa la fascia tricolore, distintiva della carica istituzionale;*

- *ulteriori foto pubblicate in diversi periodi, che ritraggono ***** mentre ***** , distintiva *****;*

DATO ATTO che con PEC acquisita al protocollo con n. 1161 del 14 febbraio 2024, ***** ha trasmesso al Corecom le proprie controdeduzioni;

ESAMINATA la segnalazione e le controdeduzioni;

VISTA il profilo Facebook oggetto di segnalazione;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L. n. 28/2000 che testualmente sancisce: *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”;*

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, che:

- al comma 4, chiarisce come siano considerate *“attività di informazione e di comunicazione istituzionale”* quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: *“a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”;*
- al comma 5, precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: *“... sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RITENUTI non rilevanti i post risalenti a data precedente al ** gennaio 2024 in quanto pubblicati prima del periodo di vigenza dell'art. 9 della Legge 28/2000 nonchè le foto postate o taggate sul profilo facebook dell'interessat* da altri soggetti in data ** gennaio, in merito alle quali nessuna responsabilità può ascriversi al titolare del profilo;

RITENUTO quanto al post *pubblicato in data ** febbraio 2024 concernente "*****" con foto che ritraggono ******, di condividere le argomentazioni di ***** in merito alla sussistenza del dovere istituzionale di ***** in occasione della *****

CONSIDERATO, in ogni caso, che come accertato dal Comitato, si è provveduto alla rimozione del termine ***** dal profilo oggetto di segnalazione;

RILEVATO che con riferimento alla pagina Facebook denominata ***** gli accertamenti istruttori svolti dal Corecom non evidenziano elementi di riconducibilità all'amministrazione comunale di ***** in quanto la pagina non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell'ente e pertanto non appare riferibile *****; *all'unanimità dei presenti*

DELIBERA

- di proporre l'archiviazione degli atti rimettendo all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ogni ed ulteriore valutazione;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il segretario

dott.ssa Noemi Atzei

Il Presidente

dott. Sergio Nuvoli